

Accordi regionali per CIG in deroga.

Lazio.

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 24 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono accedere alla CIG in deroga i **datori di lavoro, anche al di sotto dei 5 dipendenti, del settore privato**, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con **sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio**.

Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Il trattamento è riconosciuto anche alle imprese che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO.

L'accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale.

destinatari

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai **lavoratori subordinati** con qualifica di operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, **che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19**.

I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l'intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.

I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei 3 mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.

I lavoratori somministrati possono accedere nell'ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficiario di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione.

Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori agricoli, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni),

calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.

Sono beneficiari del trattamento i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d'equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.

condizioni

I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18. I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art 27 del d.lgs. 148/15, comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla CIGD esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi. Sono altresì destinatari del trattamento le imprese, che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di 5 dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all'art. 19 del D.L. 18/20.

durata

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una **durata massima di 9 settimane** anche non continuative e può essere riconosciuta **retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020**.

informative e accordi sindacali

L'azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell'Associazione datoriale o professionista cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto.

L'azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l'**informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica**. A tal fine l'azienda o l'associazione datoriale dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l'avvio dell'esame congiunto.

La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva. La sottoscrizione dell'accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un'autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell'accordo di CIGD.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.